

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(luglio-settembre 2018)

1) Sentenze di inadempimento – Commissione c. Italia

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per infrazione ex art. 258 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 258 TFUE

1b) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non sono state pronunciate sentenze ai sensi dell'articolo 263 TFUE che abbiano riguardato o interessato l'Italia.

4) *Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane*

APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-14/17</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO</u> <u>DI STATO</u></p> <p>12-lug-18</p>	<p>Direttiva 2004/17/CE – Articolo 34 – Fornitura di ricambi per vetture autofiloviarie – Specifiche tecniche – Prodotti equivalenti – Possibilità di fornire la prova dell’equivalenza dopo l’aggiudicazione dell’appalto</p>	<p>L’art. 34.8 della direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che, quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell’appalto fanno riferimento a un marchio, a un’origine o a una produzione specifica, l’ente aggiudicatore deve esigere che l’offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell’equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche.</p> <p>VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE</u> <u>CONFORMI</u></p>
NOMENCLATURA COMBINATA		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-445/17</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>COMM.</u> <u>TRIBUTARIA</u> <u>REGIONALE</u> <u>LAZIO</u></p>	<p>Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8703, 8704 e 8705 – Auto-funebri</p>	<p>La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, dev’essere interpretata nel senso che auto-funebri come quelle di cui al procedimento principale devono essere classificate alla voce 8703 di detta nomenclatura combinata</p>

25-lug-18		VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI</u>
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI (SEGRETO PROFESSIONALE E ACCESSO ALL'ATTIVITA' DELLE AUTORITA' NAZIONALI DI VIGILANZA SUGLI ENTI CREDITIZI)		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-594/16</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO</u> <u>DI STATO</u> 13-sett-18	Direttiva 2013/36/UE - Articolo 53, paragrafo 1 - Obbligo del segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Ente creditizio di cui è stata ordinata la liquidazione coatta - Divulgazione di informazioni riservate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali	<p>L'art. 53.1 della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, dev'essere interpretato nel senso che esso <u>non osta</u> a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio.</p> <p>Tuttavia, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. Spetta alle autorità e ai</p>

		<p>giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PARZIALMENTE CONFORMI*</u></p>
POLITICA SOCIALE (LAVORO A TEMPO DETERMINATO)		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-466/17</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TRIBUNALE</u> <u>DI TRENTO</u></p> <p>20-sett-18</p>	<p>Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Settore pubblico - Docenti di scuola secondaria - Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato per mezzo di una procedura di selezione per titoli - Determinazione dell'anzianità di servizio - Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.</p>	<p>La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, <u>non osta</u>, in linea di principio, alla normativa nazionale, di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: <u>ORDINAMENTO ITALIANO PIENAMENTE CONFORME</u></p>

POLITICA SOCIALE (LAVORO A TEMPO DETERMINATO)

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-472/17</u> <u>ITALIA</u> <u>GIUDICE DI</u> <u>PACE</u> <u>L'AQUILA</u> 6-sett-18	Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Giudici di pace – Irricevibilità manifesta	La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L'Aquila, con ordinanza del 31 luglio 2017, è <u>manifestamente irricevibile</u>. VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI.</u>

CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE RADIO

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-192/17</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO</u> <u>DI STATO</u> 11-lug-18	Direttiva 1999/5/CE – Reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione – Esistenza di norme armonizzate – Necessità per il fabbricante di rivolgersi a un organismo notificato – Apposizione del numero di identificazione di un organismo notificato	L'art. 12.1, secondo comma, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, dev'essere interpretato nel senso che: - il fabbricante di un'apparecchiatura radio, quando applica la procedura di cui all'allegato III, secondo comma, di tale direttiva e si basa su norme armonizzate per definire le serie di prove indicate a tale comma, non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato di cui all'art. 11.1 della medesima direttiva e, pertanto, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di

		<p>identificazione di tale organismo; - il fabbricante di un'apparecchiatura radio, che abbia applicato la procedura di cui all'allegato III di tale direttiva ricorrendo alle norme armonizzate che definiscono le serie di prove radio essenziali da effettuarsi, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di un organismo notificato che egli abbia interpellato di sua volontà, pur non essendovi obbligato, per confermare l'elenco delle serie di prove radio essenziali contenute nelle suddette norme armonizzate.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON CONFORMI*</p>
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-54/17</u> <u>C-55/17</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO</u> <u>DI STATO</u></p> <p>13-set-18</p>	<p>Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Articolo 3, paragrafo 4 – Ambito di applicazione – Articoli 5, 8 e 9 – Pratiche commerciali aggressive – Allegato I, punto 29 – Pratiche commerciali in ogni caso aggressive – Fornitura non richiesta – Direttiva 2002/21/CE – Direttiva 2002/22/CE – Servizi di telecomunicazione – Vendita di carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo d'identità dell'abbonato) che includono determinati servizi</p>	<p>1) La nozione di «fornitura non richiesta», ai sensi dell'allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, dev'essere interpretata nel senso che, con riserva di verifiche da parte del giudice del rinvio, essa ricomprende condotte come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, consistenti nella commercializzazione, da parte di un operatore di telecomunicazioni, di carte SIM (<i>Subscriber Identity Module</i>, modulo d'identità dell'abbonato) sulle quali sono preimpostati e preattivati determinati servizi, quali la navigazione Internet e la segreteria telefonica, senza che il consumatore sia stato previamente ed adeguatamente informato né di tale preimpostazione e preattivazione né dei costi</p>

	preimpostati e preattivati – Assenza di previa informazione dei consumatori	di tali servizi. 2) L’art. 3.4 della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in virtù della quale una condotta che costituisce una fornitura non richiesta, ai sensi dell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale direttiva, con la conseguenza che, secondo tale normativa, l’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), non è competente a sanzionare una siffatta condotta. VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME E RADICAMENTO DELLA COMPETENZA A SANZIONARE LA CONDOTTA DI “FORNITURA NON RICHIESTA” IN CAPO ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTITRUST, ANZICHE’ ALL’AGCOM.
--	--	---

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia ha presentato osservazioni)

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

(SEGRETO PROFESSIONALE E ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DELLE AUTORITA’ NAZIONALI DI SORVEGLIANZA FINANZIARIA)

Causa	Oggetto	Dispositivo
--------------	----------------	--------------------

<p><u>C-358/16</u> <u>LUSSEM-</u> <u>BURGO</u></p> <p>13-sett-18</p>	<p>Direttiva MIFID n. 2004/39/CE – Articolo 54, paragrafi 1 e 3 – Portata dell’obbligo di segreto professionale che incombe sulle autorità nazionali di sorveglianza finanziaria – Decisione che constata la perdita dell’onorabilità professionale – Casi contemplati dal diritto penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo</p>	<p>“L’art. 54 della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, deve essere interpretato nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none">– l’espressione «casi contemplati dal diritto penale», di cui ai paragrafi 1 e 3 di tale articolo, non riguarda la situazione in cui le autorità designate dagli Stati membri per esercitare le funzioni previste da tale direttiva adottano una misura - come quella di cui al procedimento principale, che vieta ad una persona di esercitare presso un’impresa vigilata la funzione di amministratore o un’altra funzione il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione, con ordine di dimettersi dai suoi incarichi al più presto, poiché tale persona non soddisfa più i requisiti di onorabilità professionale di cui all’art. 9 di detta direttiva - che rientra tra le misure che le autorità competenti devono adottare nell’esercizio delle competenze di cui dispongono ai sensi delle disposizioni del titolo II della medesima direttiva. Infatti, tale disposizione, nel prevedere che l’obbligo del segreto professionale possa, in via eccezionale, essere escluso in tali casi, fa riferimento alla trasmissione o all’utilizzo di informazioni riservate ai fini delle azioni penali nonché delle sanzioni rispettivamente condotte o inflitte ai sensi del diritto penale nazionale;– l’obbligo di segreto professionale di cui al par. 1 di tale articolo, letto in combinato disposto con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, deve essere garantito e attuato in modo da conciliarlo con il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, spetta al giudice nazionale competente, qualora un’autorità competente deduca tale obbligo per rifiutare la comunicazione delle informazioni in suo possesso che non sono incluse nel fascicolo riguardante il soggetto interessato da un atto
--	---	--

		<p>che gli arreca pregiudizio, verificare se tali informazioni siano oggettivamente connesse alle accuse mosse nei suoi confronti e, in caso affermativo, trovare un equilibrio tra l'interesse del soggetto di cui si tratta ad ottenere le informazioni necessarie per essere in grado di esercitare pienamente i diritti di difesa e gli interessi a mantenere la riservatezza di informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale, prima di decidere in merito alla comunicazione di ciascuna delle informazioni richieste”.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI.</u></p>
AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-510/16</u> <u>FRANCIA</u></p> <p>20-sett-18</p>	<p>Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Regimi di aiuti notificati – Articolo 4 – Modifica di un aiuto esistente – Aumento significativo del gettito delle imposte destinate al finanziamento di regimi di aiuti rispetto alle stime notificate alla Commissione europea – Soglia del 20% della dotazione originaria</p>	<p>“Un aumento del gettito delle imposte che finanziano vari regimi di aiuti autorizzati rispetto alle previsioni notificate alla Commissione europea costituisce una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell’art. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’art. 108 TFUE, e dell’art. 4.1, prima frase, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999, letti alla luce dell’art. 108.3 TFUE, a meno che tale aumento non rimanga al di sotto della soglia del 20% di cui all’art. 4, par. 1, seconda frase, di quest’ultimo regolamento. Tale soglia deve essere valutata, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rispetto alle entrate destinate ai regimi di aiuti in questione e non</p>

		rispetto agli aiuti effettivamente concessi”.
VALUTAZIONE:		
<u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO FRANCESE, SOSTENUTE AD ADIUVANDUM DAL GOVERNO ITALIANO, NON CONFORMI.</u>		
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-21/17</u> <u>REP.CECA</u></p> <p>6-sett-18</p>	<p>Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Emissione di un’ingiunzione di pagamento insieme alla domanda di ingiunzione – Mancanza della traduzione della domanda di ingiunzione – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Domanda di riesame successivamente alla scadenza del termine per l’opposizione – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Applicabilità – Articolo 8 e allegato II – Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non tradotto – Assenza del modulo standard – Conseguenze</p>	<p>“Il regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e il regolamento (CE) n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che, qualora un’ingiunzione di pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda, come previsto dall’art. 8.1 del regolamento n. 1393/2007, il convenuto deve essere debitamente informato, mediante il modulo standard di cui all’allegato II di quest’ultimo regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto. In caso di omissione di tale formalità, la regolarizzazione del procedimento dev’essere effettuata conformemente alle disposizioni di quest’ultimo regolamento, mediante comunicazione all’interessato del modulo standard di cui all’allegato II dello stesso. in tal caso, in ragione dell’irregolarità procedurale da cui è affetta la notificazione o comunicazione dell’ingiunzione di pagamento europea, insieme alla domanda di ingiunzione, tale ingiunzione non acquisisce</p>

		<p>forza esecutiva e il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non può iniziare a decorrere, cosicché <u>l'art. 20 del regolamento n. 1896/2006 non trova applicazione</u>".</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI.</u></p>
RESPONSABILITA' CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-80/17</u> <u>PORTO-</u> <u>GALLO</u></p> <p>4-sett-18</p>	<p>Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Seconda direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione – Veicolo stazionato su un terreno privato – Diritto di regresso dell'organismo competente per il risarcimento contro il proprietario del veicolo non assicurato</p>	<p>1) L'art. 3.1 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.</p> <p>2) L'art. 1.4 della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che</p>

		<p>prevede che l'organismo contemplato in tale disposizione abbia diritto di proporre un'azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand'anche detta persona non sia civilmente responsabile dell'incidente nell'ambito del quale tali danni si sono verificati.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PARZIALMENTE CONFORMI*</u></p>
DIRITTO D'AUTORE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-161/17</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>7-ago-18</p>	<p>Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Messa in rete su un sito Internet, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l'autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet – Pubblico nuovo</p>	<p>La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'art. 3.1 della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, su un altro sito Internet.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON CONFORMI*</u></p>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-632/16</u> <u>BELGIO</u></p> <p>25-lug-18</p>	<p>Vendita di aspirapolvere al dettaglio – Etichetta relativa alla classe energetica – Direttiva 2010/30/UE – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Aspirapolvere – Apposizione di altri simboli – Pratiche commerciali sleali – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Mancanza di precisazioni riguardanti le condizioni in cui è stata misurata l'efficienza energetica – Omissione ingannevole</p>	<p>1) L'art. 7 della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un'«omissione ingannevole», ai sensi di tale disposizione, il fatto di non fornire al consumatore informazioni sulle condizioni della prova che hanno determinato la classificazione energetica indicata sull'etichetta relativa alla classe energetica degli aspirapolvere, il cui modello figura all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere.</p> <p>2) Il regolamento delegato n. 665/2013, letto alla luce dell'art. 3.1, lettera b), della direttiva 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, deve essere interpretato nel senso che osta a che siano apposti, in punti diversi dall'etichetta relativa alla classe energetica degli aspirapolvere, etichette o simboli che richiamano le informazioni menzionate sulla suddetta etichetta energetica, qualora tale apposizione possa indurre in errore l'utilizzatore finale o ingenerare in lui confusione per quanto riguarda il consumo di energia dell'aspirapolvere venduto al dettaglio in questione durante l'uso del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti e prendendo in considerazione la percezione</p>

		<p>dell'utilizzatore finale medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI.</u></p>
PROTEZIONE DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-25/17</u> <u>FINLANDIA</u></p> <p>10-lug-18</p>	<p>Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione di detta direttiva – Articolo 3 – Raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell'ambito della loro attività di predicazione porta a porta – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “archivio di dati personali” – Articolo 2, lettera d) – Nozione di “responsabile del trattamento” – Articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p>	<p>1) L'art. 3.2 della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letto alla luce dell'art. 10.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, deve essere interpretato nel senso che la raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta e i trattamenti successivi di tali dati non costituiscono né trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività di cui all'art. 3.2, primo trattino, di tale direttiva, né trattamenti di dati personali effettuati da persone fisiche per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ai sensi dell'art. 3.2, secondo trattino, di detta direttiva.</p> <p>2) L'art. 2, lett. c), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «archivio», di cui a tale disposizione, include l'insieme di dati personali raccolti nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta, contenente nomi, indirizzi e altre informazioni riguardanti le</p>

		<p>persone contattate porta a porta, allorché tali dati sono strutturati secondo criteri specifici che consentono, in pratica, di recuperarli facilmente per un successivo impiego. Affinché il suddetto insieme rientri in tale nozione, non è necessario che esso comprenda schedari, elenchi specifici o altri sistemi di ricerca.</p> <p>3) L'art. 2, lett. d), della direttiva 95/46, letto alla luce dell'art. 10.1 della Carta dei diritti fondamentali, dev'essere interpretato nel senso che esso consente di considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati da questi ultimi nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale comunità, senza che sia necessario che detta comunità abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente a tali trattamenti.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PARZIALMENTE CONFORMI*</u></p>
ARMONIZZAZIONE DELLE NORMATIVE FISCALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-103/17 FRANCIA	Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 3 e 18 – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Accise –	1) L'art. 18.10, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che, fino al 1° gennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola rappresentava, tra le

25 luglio 2018	Esistenza di un'altra imposizione indiretta – Presupposti – Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell'energia elettrica – Nozione di “finalità specifiche” – Rispetto di un livello minimo di tassazione	<p>regole di imposizione dell'elettricità previste dal diritto dell'Unione, il solo obbligo gravante sulla Repubblica francese.</p> <p>2) L'art. 3.2 della direttiva 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che l'introduzione di un'altra imposta indiretta gravante sull'energia elettrica non è condizionata dall'attuazione di un'accisa armonizzata e che, atteso che un'imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce una accisa siffatta, la sua conformità alle direttive 92/12 e 2003/96 deve essere valutata alla luce delle condizioni di cui all'art. 3.2 della direttiva 92/12 per l'esistenza di altre imposte indirette aventi finalità specifiche.</p> <p>3) L'art. 3.2 della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che un'imposta come quella in questione nel procedimento principale può essere qualificata come «altra imposta indiretta», alla luce della sua finalità ambientale, volta al finanziamento dei costi supplementari connessi all'obbligo di acquisto di energia verde, esclusi i suoi obiettivi di coesione territoriale e sociale, come la perequazione tariffaria geografica e la riduzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie in condizioni di precarietà, nonché i suoi obiettivi puramente amministrativi, segnatamente, il finanziamento dei costi relativi al funzionamento amministrativo delle autorità o delle istituzioni pubbliche quali il mediatore nazionale per l'energia e la Cassa depositi e prestiti, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio del rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise.</p> <p>4) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che i</p>
----------------	--	---

		<p>contribuenti interessati possono chiedere il rimborso parziale di un'imposta, come quella di cui al procedimento principale, in proporzione alla parte del gettito da quest'ultima generato destinata a finalità non specifiche, a condizione che tale imposta non sia stata traslata da tali contribuenti sui propri clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PARZIALMENTE</u> <u>CONFORMI*</u></p>
--	--	---

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

Nel trimestre di riferimento, non sono state pronunciate sentenze i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

* Sono in corso verifiche, presso le Amministrazioni con competenza prevalente nella materia, circa le implicazioni, procedurali e sostanziali, della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'ordinamento interno.